Cassazione civile sez. trib., 06/10/2025, n. 26808

## **FATTI DI CAUSA**

- 1. A seguito del controllo automatizzato ai sensi dellâ??art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, per IRES relativa al 2006, veniva notificata alla ASSIARNO Srl la cartella di pagamento n. (â?|), che era impugnata davanti alla Commissione tributaria provinciale di Varese la quale rigettava il ricorso.
- 2. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva il gravame proposto dal contribuente.
- **3**. La Corte di cassazione, con lâ??ordinanza n. 28554/2020, depositata in data 15/12/2020, accoglieva il ricorso dellâ??Agenzia delle Entrate, rinviando alla CTR.
- 4. Riassunto il giudizio, la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava lâ??appello.
- **5**. Contro tale decisione la società e Po.An. in proprio propongono ricorso affidato ad un motivo, ricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 29/12/2022.

Lâ??Agenzia delle entrate non svolge attività difensiva.

Ã? stata, quindi, fissata lâ??adunanza camerale ai sensi dellâ??art. 380-bis.1 c.p.c. per il 10/09/2025.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

- 1. Con lâ??unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 16, 16-bis e 17 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché dellâ??art. 24 Cost., in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in quanto, pur avendo la difesa erariale avanzato istanza di pubblica udienza, notificata alla parte privata e depositata, essi, per errore della segreteria, non avevano ricevuto lâ??avviso dellâ??udienza di discussione, inviato due volte allâ??Agenzia delle entrate, il che aveva determinato la mancata partecipazione alla stessa e lâ??impossibilità dellâ??esercizio dei diritti di difesa e del contraddittorio, principi indefettibili del giudizio, costituzionalmente garantiti.
- **2**. Lâ??atto impositivo (cartella n. (â?|)) oggetto del giudizio Ã" inserito nellâ??elenco trasmesso dallâ??Agenzia delle Entrate in osservanza dellâ??art. 40, comma 3, D.L. n. 13 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei

tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimit $\tilde{A}$  .

Lâ??inserimento nel predetto elenco documenta la definizione della controversia nelle forme previste dallâ??art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022 e lâ??assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione.

Pertanto, ai sensi del comma 198 dellâ??art. 1 cit., il processo si Ã" estinto.

3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.

In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilit\tilde{A} o improcedibilit\tilde{A} del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).

Giurispedia.it

dichiara estinto il giudizio.

 $\cos \tilde{A} \neg$  deciso in Roma in data 10 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2025.

## Campi meta

Massima: Il processo tributario di legittimit $\tilde{A}$   $\tilde{A}$ " dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della Legge n. 197 del 2022, qualora l'atto impositivo oggetto del giudizio sia incluso nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate in osservanza dell'art. 40, comma 3, del D.L. n. 13 del 2023. Tale inclusione documenta l'avvenuta definizione della controversia nelle forme agevolate previste dall'art. 1, commi 186 e seguenti, della Legge n. 197 del 2022, e l'assenza, allo stato, di un diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Supporto Alla Lettura:

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA**

La definizione agevolata (introdotta con le Legge di Bilancio 2023)  $\tilde{A}$ " una misura fiscale che consente di estinguere i debiti senza pagare sanzioni e interessi di mora. Si applica ai debiti affidati agli agenti della riscossione, come lâ?? Agenzia delle Entrate-Riscossione, perci $\tilde{A}^2$  si tratta di uno strumento che pu $\tilde{A}^2$  aiutare i contribuenti in difficolt $\tilde{A}$  economiche a risanare la propria posizione fiscale.